



Volontari in oncologia e in cure palliative
3456307483

info@associazioneirisnovi.org - www.associazioneirisnovi.org

TUTELA LAVORATIVA
Permessi e congedi lavorativi
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Giorni di assenza per terapie salvavita
Lavoro notturno

TUTELA PREVIDENZIALE
Assegno di invalidità
Pensione di inabilità
Assegno di accompagnamento
Assegno ordinario di invalidità



tratto da

Guida ai Servizi
www.reteoncologica.it



Revisione e supervisione del Dr. Riccardo Cavaliere – Direttore SOC Medicina Legale ASLAL

In ambito lavorativo, le tutele e i benefici per i pazienti oncologici sono conseguenti allo stato di accertamento di una certa percentuale di invalidità e dell'accertamento dello stato di "handicap in condizioni di gravità" (Legge 104/92).

E' quindi sempre consigliabile soprattutto per i pazienti lavoratori inoltrare congiuntamente, tramite il medico di base, sia la domanda di invalidità civile sia la domanda di handicap grave.

BENEFICI ESIGIBILI

Trasferimento della sede di lavoro

Il lavoratore, pubblico o privato, con un accertamento di uno stato di handicap grave (Legge 104/92) ha diritto ad essere trasferito in una sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste

Cambio mansioni lavorative

Il lavoratore disabile (Legge 104/92) ha diritto ad essere assegnato a mansioni adeguate alle sue capacità lavorative, mantenendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza nel caso in cui venga riassegnato ad una mansione equivalente o inferiore a causa dell'aggravamento del suo stato di salute.

Lavoro notturno

Il lavoratore con diagnosi oncologica può chiedere di essere esentato dai turni di lavoro di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante l'inidoneità a tale mansione rilasciato dal medico competente.

Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) e telelavoro

Il lavoratore con diagnosi oncologica che desidera lavorare durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura, quali il part-time e il telelavoro.

Il familiare di un malato oncologico, con certificazione di handicap con connotazione di gravità, ha la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del paziente.

Assenze durante la malattia

Indennità di malattia

Il lavoratore malato oncologico che non sia in grado di svolgere le mansioni lavorative a causa della malattia, ha diritto:

- ad assentarsi da lavoro per il tempo necessario per le cure e per le terapie fino alla guarigione
- a conservare il suo posto di lavoro (per un periodo di tempo)
- a percepire una indennità commisurata alla retribuzione
- all'anzianità di servizio per il periodo di assenza
- alla retribuzione a carico del datore di lavoro o ad una indennità di malattia a carico dell'INPS

Il datore di lavoro ha diritto a recedere dal contratto solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dalla legge. Il periodo di comporto ha una durata variabile in funzione della qualifica e dell'anzianità ed è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Rapporto di lavoro privato: l'indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all'inizio della malattia fino ad un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. Di norma i primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, mentre a partire dal quarto sono a carico dell'INPS.

Pubblico impiego: il dipendente assente per malattia conserva il proprio posto di lavoro per un periodo di 18 mesi nel triennio:

- intera retribuzione dall'inizio della malattia fino al 9° mese compreso
- 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza

- 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese di assenza

Il certificato di malattia viene inviato dal medico di famiglia entro 24 ore per via telematica direttamente all'INPS.

Fasce di reperibilità

Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nel caso di visite fiscali da parte dei medici dell'INPS o dell'ASL.

Le fasce di reperibilità sono:

Dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni, compresi domenica e festivi

Dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, compresi domenica e festivi

Nel settore del pubblico impiego, come pure nell'ambito di diversi contratti del privato, il lavoratore affetto da patologia grave che richiede terapie salvavita (situazione in cui si trova spesso il malato oncologico) è esentato dall'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie.

Si consiglia di chiedere al proprio datore di lavoro o Ente di appartenenza le modalità di documentazione di tale condizione.

Assenza per terapie salvavita

Alcuni contratti del pubblico impiego e del settore privato, prevedono che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital per effettuare terapie salvavita siano esclusi dal conteggio dei giorni di assenza e siano retribuiti interamente. Alcuni contratti estendono tale esclusione anche per i giorni di assenza successivi per lo smaltimento degli effetti collaterali.

Permessi lavorativi

Ottenuto l'accertamento della Legge 104/92, sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste posso usufruire di permessi lavorativi retribuiti:

- per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili
- per il familiare: 3 giorni mensili a meno che il paziente non sia ricoverato
- nel caso in cui il paziente da assistere abiti ad una distanza superiore ai 150 km, è necessario portare adeguata documentazione che attesti l'assistenza

Congedo per cure agli invalidi (congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure) per la persona che ha il riconoscimento di una invalidità superiore al 50% per le cure mediche connesse alla causa dell'invalidità. Tali giorni, anche non continuativi, non vanno sommati al periodo di comporto.

Congedo straordinario biennale retribuito: il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato con handicap grave (Legge 104/92), ha diritto ad usufruire ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un periodo massimo di due anni. In caso di assenza del coniuge, tale diritto è riconosciuto ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli/sorelle conviventi con il paziente.

Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari: il lavoratore pubblico o privato ha diritto ad un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, durante il quale conserva il posto di lavoro.

Pensionamento anticipato

Ai fini pensionistici, il lavoratore a cui sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato in condizioni di invalidità, fino ad un massimo di 5 anni.

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

Se il paziente, che ha avuto riconosciuta una percentuale di invalidità civile permanente pari al 100%, è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, può richiedere il

riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. L'assegno di accompagnamento è erogato per 12 mensilità ed è vincolato da limiti di reddito.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

E' una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria affetti da un'infermità fisica o mentale (accertata dal medico dell'INPS) che riduca in modo permanente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, a meno di un terzo (67%).

E' necessario che il lavoratore abbia cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. L'assegno ordinario di invalidità vale fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che verrà nuovamente sottoposto ad una visita medico-legale; tale assegno viene concesso anche se viene mantenuta l'attività lavorativa, in questo caso verrà sottoposto ogni anno a visita medico legale.

Per ottenere l'assegno ordinario di invalidità va inoltrata la domanda direttamente alla sede INPS o tramite gli enti di Patronato locali.

Il modulo è disponibile sul sito INPS (www.inps.it Sezione Moduli)

L'assegno ordinario di invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda se sono soddisfatti i requisiti sia sanitari che amministrativi.

PENSIONE DI INABILITA'

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi, iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria che abbiano una causa di infermità o difetto fisico o mentale assoluta e permanente con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (l'infermità non deve dipendere da cause di servizio)

E' necessario inoltre cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

Il lavoratore che faccia richiesta di pensione di inabilità dovrà obbligatoriamente: cessare ogni tipo di attività lavorativa, cancellarsi dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali, rinunciare ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

La domanda per la pensione di inabilità va presentata direttamente presso le sedi INPS o tramite gli enti di Patronato locali. Deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito [inps \(www.inps.it\)](http://www.inps.it) corredata da certificazione medica.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti (sia sanitari che amministrativi)

Assistente Sociale Ospedaliero

NOVI LIGURE c/o Presidio Ospedaliero – tel. 0143/332111

TORTONA c/o Presidio Ospedaliero – tel. 0131/865498-865490

Orario di ricevimento pubblico: Martedì: 9,00-10,45 14,30-16,00 Mercoledì: 9,00-11,15 Giovedì: 9,00-13,00 14,30-16,00

Sede INPS di Novi Ligure - Via Bosco Marengo, 13

Telefono: 0143 334611

Orario: Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Sede INPS di Tortona - Via Milazzo, 1

Telefono: 0131 816511

Orario: Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Call Center INPS: 803164

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – Sabato dalle 8.00 alle 14.00